Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 27 gennaio 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 231 (angolo via Marco Minghetti n. 23-21); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 21 DEL 27 GENNAIO 1953:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 5.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bruno Luigi fu Federico, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 6.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società anonima immobiliare « Millecampi » (S.A.I.M.), con sede in Padova, in comune di Chioggia (Venezia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 7.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società Anonima per le Bonifiche « S.A.B. », con sede in Milano, in comune di Battipaglia (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 8.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società generale delle conserve alimentari « Cirio », con sede in San Giovanni a Teduccio, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 9.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società generale delle conserve alimentari « Cirio », con sede in San Giovanni a Teduccio, in comune di Cancello Arnone (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 10.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società generale delle conserve alimentari « Cirio », con sede in San Giovanni a Teduccio, in comune di Capaccio (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 11.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, di terreni di proprietà della Compagnia agricola italiana, Società per azioni, con sede in Sassari, in comune di Alghero (Sassari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 12.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Dalmasso Grisoni Lucrezio fu Agostino, in comune di Abbasanta (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 13.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Dalmasso Grisoni Lucrezio fu Agostino, in comune di Paulilatino (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 14.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cassis Giovanni fu Giovanni, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 15.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Della Gherardesca Clarice di Giuseppe in Incisa della Rocchetta, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 16.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Guglielmi Felice fu Benedetto, in comune di Civitavecchia (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 17.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Guglielmi Felice fu Benedetto, in comune di Tarquinia (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 18.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà della Società anonima azienda agraria della « Castelluccia », con sede in Roma, in comune di Roma.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 gennaio 1953, n. 2.

Assunzione, da parte dello Stato, della spesa per la sistemazione della tomba di Grazia Deledda.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' assunta dallo Stato la spesa occorrente, nei limiti di 25 milioni, per la sistemazione della tomba di Grazia Deledda nella Chiesa della Solitudine di Nuoro.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente art. 1 verrà fatto fronte con riduzione, per equivalente importo, dell'autorizzazione recata dall'art. 2 della legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1952-53, con incidenza sullo stanziamento del capitolo 206 dell'indicato stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 5 gennaio 1953, n. 3.

Finanziamento per la restaurazione dell'antico Collegio « Carlo Alberto » con la costruzione di nuovi edifici per il Collegio universitario di Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, entro il limite di spesa di L. 180.000.000, alla costruzione dei nuovi locali che il Collegio universitario di Torino intende destinare agli allievi del Collegio « Carlo Alberto ».

Art. 2.

La spesa, di cui al precedente articolo, graverà sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici e sarà ripartita in tre esercizi finanziari e partire dall'esercizio 1953-54.

Alla copertura della quota di L. 60.000.000 per ciascuno dei tre esercizi finanziari si provvederà con una corrispondente parte dei fondi stanziati al capitolo che porterà la denominazione: « Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario » sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi 1954-55 e 1955-56.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 5 gennaio 1953, n. 4.

Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonchè, distintamente, le singole trattenute.

Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.

Le società cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti.

Art. 2.

Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.

Art. 3.

Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione.

Art. 4.

La norma contenuta nel precedente art. 1 non si applica:

a) alle Amministrazioni dello Stato ed alle relative Aziende autonome;

b) alle Regioni, alle Provincie ed ai Comuni;

c) alle aziende agricole che impiegano nell'annata agraria mano d'opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiore a 3000;

d) ai privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari.

Art. 5.

In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, sarà applicata al datore di lavoro l'ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni lavoratore cui la contravvenzione si riferisce.

Art. 6.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dall'Ispettorato del lavoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1952.

Sostituzione del presidente dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 febbraio 1951, n. 239, con il quale è stato giuridicamente riconosciuto l'Ente italiano della moda di Torino;

Visto lo statuto dell'Ente medesimo, approvato con il decreto sopra citato;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1951, con il quale il conte Filippo Alberto Giordano delle Lanze fu nominato presidente del predetto Ente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente dell'Ente sopra indicato, a seguito della morte del conte Filippo Alberto Giordano delle Lanze;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Il cavaliere del lavoro dott. Furio Cicogna è nominato presidente dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino, in sostituzione del conte Filippo Alberto Giordano delle Lanze, deceduto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1952

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e il commercio
CAMPILLI

(246)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1952.

Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 novembre 1952, relativo alla nomina dei componenti il Consiglio generale dell'« Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie » (Mediocredito);

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto centrale;

Viste le designazioni pervenute;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Sono nominati componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), i seguenti signori, per i quali non ricorre l'incompatibilità prevista dall'art. 43 della legge 25 luglio 1952, n. 949:

Carli dott. Guido, con funzioni di presidente, designato dai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Alliata rag. Piero, Benigni Attilio, Carafa D'Andria Ettore e Rossi Ragazzi prof. Bruno, designati dal Consiglio generale dell'Istituto.

I predetti dureranno in carica per un triennio, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1952

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria ed il commercio
CAMPILLI

(404)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1952.

Nomina dei componenti del Collegio sindacale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 novembre 1952, relativo alla nomina dei componenti il Consiglio generale dell'« Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie » (Mediocredito);

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina dei componenti il Collegio dei sindaci del predetto Istituto centrale;

Viste le designazioni pervenute;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Sono nominati componenti il Collegio dei sindaci dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), i signori:

a) *Componenti effettivi*:

Bocci dott. prof. Mario, con funzioni di presidente, designato dalla Corte dei conti;

Rocco prof. dott. rag. Luigi, designato dal Consiglio generale dell'Istituto;

Matteucci dott. rag. Renato, designato dal Consiglio generale dell'Istituto;

Nuvoloni dott. Ludovico, designato dal Ministro per il tesoro;

Porta dott. Enzo, designato dal Ministro per l'industria ed il commercio;

b) *Componenti supplenti*:

Bassetti rag. Vincenzo, designato dal Consiglio generale dell'Istituto;

Santi dott. Pietro, designato dal Ministro per il tesoro.

I predetti dureranno in carica per un triennio, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1952

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria ed il commercio
CAMPILLI

(405)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1952.

Concessione di piscicoltura nel bacino artificiale di Campotosto scorrente nel territorio dei comuni di Capitignano e Campotosto.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del regio deceto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, e il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, in *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 1° luglio dello stesso anno, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda prodotta in data 11 luglio 1949 dalla « Terni » Società per l'industria e l'elettricità, con sede in Roma, via Due Macelli n. 66, intesa ad ottenere in concessione, a scopo di piscicoltura, le acque del bacino artificiale di Campotosto in provincia di L'Aquila;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Roma e dell'Intendenza di finanza di L'Aquila;

Presa visione della ricevuta n. 36, posizione n. 7776, del 4 marzo 1952, di L. 260.000 (duecentosessantamila) relativa al deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, effettuato presso la Sezione della tesoreria provinciale di Terni, Sezione depositi della Cassa depositi e prestiti;

Visto il disciplinare di concessione in data 18 marzo 1952, stipulato presso la Prefettura di L'Aquila e l'annessa planimetria facente parte integrante del medesimo;

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura alla « Terni » Società per l'industria e l'elettricità, le acque del bacino artificiale di Campotosto scorrente nel territorio dei comuni di Capitignano e Campotosto.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo di L. 50.000 (cinquantamila) per il primo anno, L. 75.000 (settantacinquemila) per il secondo e L. 120.000 (centoventimila) per i successivi.

Inoltre la concessione è subordinata all'osservanza delle norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di L'Aquila è incaricato della esecuzione del decreto previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 14 maggio 1952

p. *Il Ministro*: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1952
Registro n. 20 Agricoltura e foreste, foglio n. 343

(99)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1952.

Sostituzione di un membro effettivo e di uno supplente della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1951, con il quale è stato provveduto alla costituzione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera in data 27 settembre con la quale la Regione siciliana propone per la nomina a membro effettivo della Commissione predetta il dott. Filadelfio Rotelli, in atto membro supplente in sostituzione del dott. Michele Trapani, ed a membro supplente il dottor Casimiro Vizzini in sostituzione del dott. Filadelfio Rotelli;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a tale costituzione;

Decreta:

Il dott. Filadelfio Rotelli già membro supplente, è nominato membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, in sostituzione del dott. Michele Trapani, e il dott. Casimiro Vizzini è nominato membro supplente, in sostituzione del dott. Filadelfio Rotelli, in rappresentanza della Regione siciliana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 391

(323)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1953.

Modificazione allo statuto del Monte di credito su pegno di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Spoleto (Perugia), approvato con decreto in data 28 aprile 1942, e modificato con decreto in data 23 gennaio 1948;

Vista la deliberazione in data 24 ottobre 1952 del Consiglio di amministrazione del Monte anzidetto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 21 dello statuto del Monte di credito su pegno di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), è modificato come segue:

Art. 21. — « Il limite minimo dei prestiti è di L. 500, ed il massimo di L. 10.000.

Per le sovvenzioni di importo superiore alle lire 5000, dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione del presidente.

Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi avranno la preferenza i prestiti per somme minori.

L'interesse sui prestiti è stabilito dal Consiglio di amministrazione, anno per anno, previa approvazione degli organi competenti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1953

Il Ministro: PELLA

(112)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1953.

Approvazione del regolamento per le corse dei cani levrieri.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 13 giugno 1940, n. 1051, che erige in Ente morale l'Ente nazionale per la cinofilia italiana;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1665, che pone l'Ente medesimo sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale in data 6 dicembre 1949, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente nazionale della cinofilia italiana;

Vista la nota 17 gennaio 1949, n. 10.10225/13500 *F*, del Ministero dell'interno, con la quale il predetto dicastero fa presente la necessità di procedere alla regolamentazione delle corse dei cani;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale della cinofilia italiana in data 16 febbraio 1952, con la quale viene proposto il Regolamento per le corse dei levrieri;

Visto l'art. 121 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Decreta:

E' approvato il regolamento per le corse dei cani levrieri quale risulta dal testo, composto di n. 20 articoli, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1953

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Regolamento per le corse dei cani levrieri

Art. 1.

Il presente regolamento ha lo scopo di integrare le disposizioni dello statuto dell'E.N.C.I. per ciò che si riferisce allo svolgimento e al disciplinamento delle corse dei cani levrieri.

Art. 2.

Ogni campo di corse (cinodromo) dove si svolgono scommesse deve essere attrezzato degli impianti previsti come appresso:

a) pista di almeno 350 metri di lunghezza sopraelevata nelle curve;

b) raggio delle curve di almeno 28 metri se la pista è di 350 metri (ed in proporzione se di misura maggiore);

c) rettilinei di circa 100 metri ciascuno e, comunque, non inferiori ad 80 metri;

d) larghezza della pista di circa metri 6 e non superiore a metri 8;

e) impianto per la trazione della lepre artificiale;

f) stalli di attesa e di partenza;

g) siepi;

h) impianto di illuminazione della pista;

i) apparecchio fotografico per la ripresa degli arrivi;

l) impianti per le scommesse.

Art. 3.

Al funzionamento delle corse provvedono:
1) un commissario tecnico di corsa;
2) un giudice di partenza;
3) un giudice di campo;
4) un giudice di arrivo;
5) un veterinario;
6) un cronometrista;
7) gli addetti alla pista, alla manovra della lepre ed ai canili;
8) un programmatore;
9) un periziatore o handicapper.

Art. 4.

Il commissario di corsa vigila lo svolgimento delle prove, si assicura che all'inizio di ogni corsa il giudice di partenza, il giudice di campo, il giudice di arrivo ed il cronometrista siano ai loro posti; ha facoltà di annullare la corsa, a suo insindacabile giudizio, ove ne ravvisi la opportunità; decide su tutti i reclami e le contestazioni che possono verificarsi durante le corse.

Il giudice di partenza verifica che l'identità dei cani corrisponda alle indicazioni del programma; sorveglia l'ingresso dei levrieri negli stalli di partenza e dà al personale addetto le disposizioni relative alla partenza.

Il giudice di campo si assicura che i levrieri entrino in pista secondo l'ordine indicato nel programma; controlla che le museruole ed i collari siano esattamente adattati; per ogni levriero accerta che la numerazione ed il mantello siano rispondenti alle indicazioni del programma; vigila che la trazione della lepre artificiale si svolga regolarmente.

Il giudice di arrivo, rilevato l'esito della corsa, stabilisce immediatamente l'ordine di arrivo e fa affiggere il suo verdetto nell'apposito quadro dei risultati ufficiali.

Il veterinario visita prima della corsa i levrieri; provvede alla identificazione degli stessi e giudica sullo stato fisico dei levrieri escludendo quelli che per condizioni fisiche o per controllo del peso mostrassero una diminuzione od un aumento superiore ai 750 grammi rispetto al precedente controllo.

Il cronometrista deve registrare, durante le corse, i tempi del primo arrivato e dei piazzati: i dati rilevati devono essere annunciati al pubblico.

Gli addetti alla pista, alla manovra della lepre ed ai cani, s'interessano dello svolgimento di tutte le operazioni che riguardano il funzionamento e l'espletamento delle corse.

Il programmatore fa i programmi delle riunioni e delle gare.

Il periziatore o handicapper stabilisce gli handicaps.

Art. 5.

I risultati giornalieri delle corse e copia dei relativi programmi devono essere inviati settimanalmente, a cura dei cinodromi, alla sede dell'E.N.C.I.

Art. 6.

Per corsa s'intende qualsiasi competizione che si svolga in pubblico in un cinedromo. Le corse si dividono come segue:

a) *corse classiche* quando i concorrenti, purchè tutti di eguale categoria, partono alla pari;

b) *corse condizionate* nelle quali l'iscrizione dei concorrenti è soggetta ad alcune condizioni in dipendenza dell'età, del sesso e dell'origine dei levrieri;

c) *handicaps* o *periziate* nelle quali i levrieri partono a distanze differenti fissate dall'handicapper al fine di pareggiare le loro possibilità di vittoria. Un handicap è limitato quando o un massimo o un minimo o contemporaneamente un massimo e un minimo di rendimento del tempo o della distanza sono determinati in precedenza nel programma preventivo. Un handicap è libero quando nessuna condizione per l'iscrizione deve essere accettata in precedenza;

d) *corse di selezione* sono le corse condizionate in cui l'handicap è fissato automaticamente in base alle apposite tabelle regolamentari approvate dall'E.N.C.I.;

e) *matches pubblici*, sono gli incontri organizzati fra due levrieri su richiesta dei loro proprietari;

f) *corse a vendere* sono le prove nelle quali, in dipendenza di diverse formalità e condizioni da raggiungere, si possono acquistare dopo la corsa tutti i levrieri che vi hanno partecipato o alcuni solamente secondo i casi;

g) *corse miste* sono le prove nelle quali soltanto determinati levrieri possono essere venduti;

h) *prove ufficiali* sono quelle che si effettuano per controllare, a scopo di qualifica, il rendimento di ogni singolo levriere.

Art. 7.

L'*iscrizione* è l'atto in virtù del quale si dichiara di far partecipare il levriere ad una corsa determinata. Le condizioni di iscrizione alle prove non devono contenere clausole tali che possono precludere la partecipazione dei levrieri migliori.

Ogni cinodromo deve stabilire il termine entro il quale è data facoltà ai proprietari di ritirare i levrieri dalla corsa nella quale risultano già iscritti e le condizioni relative.

Art. 8.

Si dice che un levriere rende una *determinata distanza* quando a seconda di una condizione di una corsa esso deve partire a una ben precisa distanza dopo gli altri concorrenti;

Si dice che un levriere *beneficia di una determinata distanza* quando determinate circostanze, previste dalle condizioni di corsa, diminuiscono la distanza che esso doveva dare in origine agli altri concorrenti.

Due o più levrieri fanno parità quando passano la linea di arrivo talmente insieme che non si possa decidere chi l'abbia passata per primo.

Un levriere è retrocesso quando perde in parte il beneficio del posto che gli era dovuto in base all'ordine di arrivo.

Un levriere è distanziato quando perde totalmente i benefici del posto che gli era dovuto per il suo ordine di arrivo.

Un levriere è squalificato quando non può correre in nessuna corsa.

Un levriere non è qualificato quando le formalità richieste perchè possa essere regolarmente iscritto ad una corsa non sono state raggiunte.

Art. 9.

Le corse ad ostacoli non devono essere effettuate su distanze inferiori a 300 metri. Le siepi devono sbarrare completamente la pista ed il loro numero è fissato in proporzione della distanza con un minimo fra ogni siepe di metri 50 circa. Se un levriere passa sotto la siepe o evita la siepe uscendo dai bordi della pista si riterrà che non abbia eseguito il percorso e sarà distanziato.

Non possono prendere parte a corse ad ostacoli i levrieri che non abbiano raggiunto almeno i 18 mesi di età.

Art. 10.

L'età dei levrieri si conta dal giorno della nascita che deve risultare dal certificato di iscrizione rilasciato dall'E.N.C.I.

Agli effetti delle corse il levriere è considerato di un anno per tutto l'anno sportivo che segue quello in cui è nato. L'anno sportivo è quello corrente dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Nessun levriere può prendere parte a corse se non ha raggiunto l'età di undici mesi.

Salvo casi di forza maggiore i levrieri che non abbiano raggiunto i dodici mesi non possono correre su distanze superiori ai 350 metri e quelli da dodici a diciotto mesi su distanze superiori ai 400 metri. Passata quest'età e fino al raggiungimento dei due anni, essi possono essere ammessi a disputare corse le cui distanze non superino i 500 metri.

In generale i levrieri fino al raggiungimento di sedici mesi devono prendere parte soltanto a corse in linea.

Nessuna corsa può essere disputata su una distanza inferiore ai 280 metri o superiore agli 800 metri.

Art. 11.

E' considerato proprietario di un levriere la persona, la associazione o la società che ne ha la proprietà o l'affitto nella totalità.

Allevatore è il proprietario della madre di un levriere al momento della monta di questa da parte dello stallone.

Mandatario è colui che agisce in nome e per conto di un proprietario.

Art. 12.

Soltanto i cani iscritti in un libro genealogico italiano o estero riconosciuto dall'E.N.C.I. possono partecipare alle corse. Per i cani che fossero sprovvisti di tale iscrizione, questa dovrà essere richiesta e ottenuta dall'E.N.C.I.

Tutti i cani iscritti in un libro genealogico italiano per partecipare alle corse debbono essere inoltre accompagnati dal « libretto di lavoro » o « libretto di corsa » rilasciato dall'E.N.C.I. e da depositarsi presso il cinodromo, a cura del quale saranno annotati i tempi e registrati i risultati conseguiti dal levriere nelle corse disputate nel cinodromo stesso.

Art. 13.

Tutte le corse debbono essere libere e aperte ai levrieri senza esclusione di sorta, purchè risultino iscritti nei libri genealogici riconosciuti dall'E.N.C.I. e siano qualificati a parteciparvi.

Non possono pertanto disputarsi corse riservate per programma a un solo proprietario, sia esso italiano o straniero.

Art. 14.

Il numero massimo dei levrieri partecipanti ad ogni singola corsa non potrà comunque essere superiore a sette. Un levriere non potrà mai partecipare a più di una corsa per giornata nè a più di due per settimana.

Non possono disputarsi più di due corse handicap per ogni riunione di otto corse e più di tre corse handicap per ogni riunione di oltre otto corse.

Art. 15.

Per ogni giornata di corse almeno tre debbono essere dotate di premi. Le corse a premi debbono disputarsi tra levrieri appartenenti a due o più proprietari.

Qualora nelle corse a premi non fosse raggiunta una sufficiente partecipazione di soggetti — almeno quattro — appartenenti a più proprietari, i cinodromi avranno la facoltà di integrare i cani mancanti con altri di loro proprietà e di uguale categoria.

Art. 16.

La tabella indicativa dei premi da corrispondersi ai sensi degli articoli 14 e 15 — salvo conguaglio — è la seguente:

1) per distanze da 280 a 350 metri:

ultima categoria:	premio di L.	9.000;
categoria mediocri:	» »	.;
buoni:	» »	.;
» ottimi:	» »	.;
» campioni:	» »	25.000;

2) per distanze da 351 a 420 metri:

ultima categoria:	premio di L.	11.000;
categoria mediocri:	» »	.;
» buoni:	» »	.;
» ottimi:	» »	.;
» campioni:	» »	30.000;

3) per distanze da 421 a 600 metri:

ultima categoria:	premio di L.	13.000;
categoria mediocri:	» »	.;
» buoni:	» »	.;
» ottimi:	» »	.;
» campioni:	» »	40.000;

4) per distanze da 601 a 700 metri

ultima categoria:	premio di L.	15.000;
categoria mediocri:	» »	.;
» buoni:	» »	.;
» ottimi	» »	.;
» campioni:	» »	50.000.

I tempi per le singole categorie sono fissati per ciascun cinodromo all'atto della omologazione della pista e debbono essere approvati dall'E.N.C.I.

Per le categorie intermedie (mediocri, buoni, ottimi) la entità dei premi è disposta, sentito il parere dell'E.N.C.I., entro i limiti indicativi soprafissati.

Art. 17.

Per le corse ad ostacoli la misura dei premi sopra indicati è aumentata di almeno il 10 % sempre salvo conguaglio.

Art. 18.

Tra le corse classiche di cui al precedente art. 6 una o più saranno riservate ai levrieri dell'allevamento italiano. Dette gare hanno lo scopo di premiare e valorizzare i migliori soggetti nazionali.

Art. 19.

Per evitare interferenze fra i programi dei cinodromi e quelli degli ippodromi, la compilazione dei calendari delle corse dei levrieri dovrà essere fatta dai cinodromi in accordo con l'E.N.C.I. e con l'Unione nazionale incremento razze equine.

Art. 20.

Il regolamento di ogni cinodromo non può derogare dalle disposizioni del presente regolamento ed il regolamento di ogni cinodromo stesso, munito del benestare dell'E.N.C.I., è l'unico valido ai fini e ai sensi dell'art. 121 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Roma, addì 7 gennaio 1953

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

(249)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1953.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di consumo « La Romagnola » di Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cooperativa di consumo « La Romagnola », con sede in Roma, in data 16 novembre 1952, con la quale si chiede la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'ente per insufficienza di attivo;

Udito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, che nella seduta del 19 novembre 1952 ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza suddetta, previo controllo dei dati contabili forniti dalla Società;

Ritenuto che i dati di cui sopra sono risultati esatti e che anzi sono state rilevate ulteriori passività, frattanto maturatesi, e l'inattività dell'ente;

Riconosciuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota 18 dicembre 1952, n. 101450, del Prefetto di Roma;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 195 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa di consumo « La Romagnola », con sede in Roma, costituita con atto 25 maggio 1944 del notaio Giovanni Zanghi, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Francesco Schiano è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(372)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Aurora » con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 gennaio 1953, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Aurora » fra operai pittori e verniciatori edili, con sede in Roma, costituita con atto in data 26 settembre 1944 del dott. Severino Urbani, notaio in Roma, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(339)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Tiburtina », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 gennaio 1953, è stata sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, la Società cooperativa di consumo « Tiburtina », con sede in Roma, costituita con atto 13 settembre 1944 del notaio dott. Fulgenzio Panzironi, notaio in Roma, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(342)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « La Sociale », con sede in Arola di Vico Equense

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 gennaio 1953, la Società cooperativa agricola « La Sociale », con sede in Arola di Vico Equense (Napoli), costituita con atto in data 31 ottobre 1946 per notaio Macarone, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da sistemare.

(341)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 23

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 Data 31 gennaio 1952 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani Intestazione: D'Alì Antonino fu Giovanni-Maria Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, capitale: L. 10.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta 5 Data 27 agosto 1952 Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Rieti Intestazione Luzi Remo fu Alfredo Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, capitale L. 3.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 673 Data: 12 luglio 1951 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara Intestazione: Di Marzio Gabriele Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, capitale L. 1.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 gennaio 1953

Il direttore generale DE LIGUORO

(272)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 gennaio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	643 —
» Firenze	624,90	641,50
» Genova	624,90	643 —
» Milano	624,91	642,50
» Napoli	—	—
» Palermo	624,90	643 —
» Roma	624,89	642,50
» Torino	624,94	640 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	643 —

Media dei titoli del 26 gennaio 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,30
Id. 3,50 % 1902	61,85
Id. 3 % lordo	79,45
Id. 5 % 1935	95,375
Redimibile 3,50 % 1934	79,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,525
Id. 5 % 1936	92,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,175

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 26 gennaio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit 624,90
1 dollaro canadese	» 642,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume « Musone »

Con decreto Presidenziale 20 aprile 1952, n. 365, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1952 al registro n. 18, foglio n. 291, è stato determinato il perimetro del bacino montano del fiume « Musone » nelle provincie di Ancona e Macerata.

(267)

Prima delle scritturazioni di chiusura.

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1952

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.224.269.672,85
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		4.891.511.882,74
Portafoglio su piazze italiane	»		206.186.594.833,35
Effetti ricevuti per l'incasso	»		40.154.642,01
Anticipazioni	»		122.359.911.316,63
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		5.093.090.269 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		42.826.472.712,14
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		32.054.614.815,36
Immobili per gli uffici	»		1.073.217.971 —
Debitori diversi	»		728.481.678.656,75
Partite varie	»		3.760.486.710,59
Anticipazioni al Tesoro – Temporanee	»		86.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro – Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	
			145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		218.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		10.493.046.052,11
Spese	»		22.201.515.514,64
	L.		1.977.298.193.019,17
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.561.719.492.906,47
	L.		4.539.017.685.925,64
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		68.353.273,21
TOTALE GENERALE	L.		4.539.086.039.198,85

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		1.381.454.279.650 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		19.883.036.493,13
Depositi in conto corrente liberi	»		59.503.688.291,96
Conti correnti vincolati	»		360.186.150.599,25
Creditori diversi	»		94.359.843.132,04
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		1.596.602.174,74
Idem — *Fondo speciale art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325*	»		23.761.300.000 —
Tesoro dello Stato – Aiuti internazionali:			
Governo italiano – Fondi in lire (saldo)	L.	32.724.061.782,32	
Governo italiano – Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	20.439.106.352,48	
Rendite del corrente esercizio	L.		12.284.955.429,84
	L.		22.477.535.283,21
			1.975.507.941.054,17
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	854.762.936 —	
Fondo di riserva straordinario	»	635.489.029 —	
			1.790.251.965 —
	L.		1.977.298.193.019,17
Depositanti	»		2.561.719.492.906,47
	L.		4.539.017.685.925,64
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		68.353.273,21
TOTALE GENERALE	L.		4.539.086.039.198,85

(406)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 2 dicembre 1952, n. 20419.2/12983, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Campobasso, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Arnaldo Del Regno, destinato ad altro incarico, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Arnaldo Del Regno è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso, il vice prefetto ispettore dott. Mario Pascucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 gennaio 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(186)

Modificazione del decreto n. 20490.2/8480 del 3 aprile 1952 di costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visti i propri decreti 3 aprile 1952, n. 20490.2/8480, 6 agosto 1952, n. 20490.2/11136, e 4 settembre 1952, n. 20490.2/11688, relativi alla nomina dei componenti la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1951;

Vista la richiesta avanzata dal Prefetto di Vicenza di modifica del predetto decreto nel senso che la Commissione abbia la sua sede nel comune di Padova anzichè in quello di Vicenza per l'espletamento delle prove pratiche di esame;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti di cui alle premesse, la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vicenza avrà la sua sede, limitatamente all'espletamento delle prove pratiche di esame, presso l'Istituto zooprofilattico di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 gennaio 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(187)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sedici borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori nazionali durante l'anno accademico 1953-54.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo 4°, paragrafo secondo, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a sedici borse di perfezionamento negli studi presso una Università o un Istituto superiore nazionale da conferirsi due per ciascuna delle seguenti Facoltà o gruppi di Facoltà:

a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà di economia e commercio;
c) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero;
d) Facoltà di medicina e chirurgia;
e) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia;
f) Facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria e di architettura;
g) Facoltà di agraria;
h) Facoltà di medicina veterinaria.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore italiano, liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1953-54.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 160.000 lorde e può essere aumentato fino a L. 240.000, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università e Istituti superiori italiani entro il periodo che va dal 1° novembre 1947 al 31 ottobre 1952.

Al gruppo *a*) sono ammessi anche i laureati in scienze politiche; al gruppo *b*) anche i laureati della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali della Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *c*) anche i laureati in lingue, letterature e istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano; al gruppo *e*) anche i laureati in geografia.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 32, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore Div. IV) non più tardi del 12 maggio 1953. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità, dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi, nonchè la dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;
2) certificato di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di buona condotta morale e civile;
5) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta in cinque copie;
7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

8) curriculum degli studi compiuti, in sei copie;

9) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I documenti di rito vengono restituiti agli esclusi dal concorso e i titoli vengono restituiti agli stessi esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

I titoli e i documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) la indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentito, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Coloro che abbiano usufruito di una delle borse di perfezionamento presso Università o Istituto superiore nazionale conferite da questo Ministero in base al bando dell'anno precedente possono chiederne la conferma, con le modalità del presente bando, semprechè si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2.

Non possono, in ogni caso, partecipare al concorso coloro che abbiano usufruito delle borse medesime prima dell'anno accademico 1952-53.

Pertanto nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'interno per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuno dei detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno usufruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 6.

Il concorso è giudicato da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse. Nel loro giudizio, le Commissioni terranno particolarmente conto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere attività di carattere scientifico, quale risulterà dai titoli presentati.

Art. 8.

Al termine dei suoi lavori, ogni Commissione presenterà una relazione contenente il suo giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro che abbiano conseguito almeno gli 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 9.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili per rinuncia dei vincitori o per altro motivo possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati *ex aequo* la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per le nomine agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarano di accettarla e non forniscano la indicazione dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto nei termini indicati dal Ministero.

Art. 10.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Art. 11.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate anticipate, la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 16 gennaio 1953

Il Ministro: SEGNI

(316)

Concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori esteri durante l'anno accademico 1953-54.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo IV, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso una Università o un Istituto superiore estero da conferirsi una per ciascuna delle seguenti Facoltà o gruppi di Facoltà:

a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà di economia e commercio;
c) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero;
d) Facoltà di medicina e chirurgia;
e) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia;
f) Facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria e di architettura;
g) Facoltà di agraria;
h) Facoltà di medicina veterinaria.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore estero liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1953-54.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 600.000 lorde e può essere aumentato fino a L. 800.000 tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università e Istituti superiori italiani entro il periodo che va dal 1° novembre 1947 al 31 ottobre 1952.

Al gruppo *a*) sono ammessi anche i laureati in scienze politiche; al gruppo *b*) anche i laureati della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto orientale di Na-

poli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *c*) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano; al gruppo *e*) anche i laureati in geografia.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 32, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale della istruzione superiore Div. IV) non più tardi del 12 maggio 1953. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità, dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi, nonchè la dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2) certificato di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta morale e civile;

5) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;

7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

8) curriculum degli studi compiuti, in sei copie;

9) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4), e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro, che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I documenti di rito vengono restituiti agli esclusi dal concorso e i titoli vengono restituiti agli stessi esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

I titoli e documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) la indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali o per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo

Coloro che abbiano usufruito di una delle borse di perfezionamento presso Università o Istituto superiore estero conferite da questo Ministero in base al bando dell'anno precedente possono chiederne la conferma, con le modalità del presente bando, semprechè si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2.

Non possono, in ogni caso, partecipare al concorso coloro che abbiano usufruito di una delle borse medesime prima dell'anno accademico 1952-53.

Pertanto nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di un'altra borsa di perfezionamento all'estero per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzione di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, o di altri Enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti Uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 6.

Il concorso è giudicato da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della borsa. Nel loro giudizio le Commissioni terranno particolarmente conto delle attitudini dei singoli candidati a svolgere attività di carattere scientifico, quale risulterà dai titoli presentati.

Art. 8.

Al termine dei suoi lavori, ogni Commissione presenterà una relazione contenente il suo giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della borsa.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro che abbiano conseguito almeno gli 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 9.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili per rinuncia dei vincitori o per altro motivo possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati ex aequo la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla e non forniscano la indicazione dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto, nei termini indicati dal Ministero.

Art. 10.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Art. 11.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate anticipate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 16 gennaio 1953

Il Ministro: SEGNI

(317)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 11 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1952, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Alberto Angelotti di Vincenzo avverso la sua esclusione dai concorsi a cattedre di francese nelle scuole medie, riservati ad alcune categorie di perseguitati politici, indetti con decreto Ministeriale 28 luglio 1948.

(315)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a venti posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 15 del decreto Ministeriale 15 gennaio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 12 marzo 1952, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di ispettore di 3ª classe (grado 11°, gruppo *A*), in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di cui diciotto conferibili a laureati in scienze economiche e commerciali e due a laureati in scienze agrarie;

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice di tale concorso;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse indicato è composta come segue:

Presidente:

Carapezza dott. Giovanni, direttore generale della Previdenza e assistenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Membri:

Manduzio dott. Renato, ispettore superiore del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Fragomeni dott. Alfredo, ispettore superiore del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Rivellini dott. Tommaso Antonio, direttore capo divisione del ruolo centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Verna prof. Attilio, libero docente insegnante Ragioneria nell'Università di Perugia;

Cristinzio prof. Michele, ordinario di patologia vegetale presso la Facoltà di agraria dell'Università di Napoli;

Gallo prof. Pietro, insegnante la lingua inglese nella Università di Roma;

Bisi prof. Alceste, insegnante la lingua francese nella Università di Roma;

Spaziani prof. Guglielmo, insegnante la lingua tedesca nell'Università di Roma.

Segretario:

Sacco dott. Domenico, ispettore principale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1953
Registro n. 1 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 4. — BAGNOLI

(384)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito del concorso per otto borse di studio per il perfezionamento in discipline interessanti il campo dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto 11 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 stesso mese, registro n. 14 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 183, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami ad otto borse di studio per il perfezionamento in discipline interessanti il campo dell'agricoltura;

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre successivo al registro n. 19 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 38, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Sono approvate le graduatorie dei candidati che hanno superato la prova orale del concorso per borse di studio di cui alle premesse per le specializzazioni appresso indicate:

a) *Meccanica agraria*: Manoni Pietro, 50/60;

b) *Piante officinali*: Tripi Rosa, 55/60;

c) *Pedologia*: 1° Manoni Piero, 50/60; 2° Gori Augusto, 46/60.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1952
Registro n. 21 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 395.

(104)

Risultati del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria per la direzione della Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 29 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1952, registro n. 4, foglio n. 318, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria per la direzione della Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1952, registro n. 10, foglio n. 171, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti gli articoli 45 e 47 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che tiene ferma la sospensione temporanea delle norme richiedenti il parere di corpi consultivi tecnici, compreso il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste del quale non è avvenuta finora la ricostituzione;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i risultati del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria per la direzione della Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli, indetto con il decreto citato nelle premesse.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 45 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, i seguenti candidati sono dichiarati nell'ordine, primo e secondo graduato:

1) prof. dott. Giovanni Sampietro;
2) prof. dott. Luigi Borasio.

Art. 3.

Il prof. dott. Giovanni Sampietro, primo graduato, è dichiarato vincitore del concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *gennaio* 1953
Registro n. 1 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 11. — PALADINO

(259)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista, indetto con decreto Ministeriale 2 luglio 1952.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1952, n. 32, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1952, registro n. 33 bilancio Trasporti, foglio n. 15, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista da ammettere ad un corso di istruzione per la nomina di altrettanti aiuto macchinisti in prova;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G.41.1.24.218 del 7 gennaio 1953;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista, citato nelle premesse, avranno luogo il giorno 15 febbraio 1953, alle ore 8, in sedi ubicate nelle città di Torino, Genova, Milano, Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1953

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Registro n. 36 *bilancio Trasporti, foglio n.* 78. — LA MICELA

(403)

REGIONE TRENTINO ALTO - ADIGE

Graduatoria generale delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto 23 settembre 1952, n. 20482/2/11900, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per l'espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1951, indetto con decreto Commissariale 31 dicembre 1951, n. 28503.III.a;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1948, n. 5;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso sopraindicato:

N.	Nome		Punti	
1.	Weiss Renata in Marchiori fu Carlo	punti	63,276	su 100
2.	Pinter Carmela in Bisson	»	61,083	»
3.	Mazzucchelli Ines fu Giovanni	»	60,374	»
4.	Aurigi Anna in Ricci fu Settimio	»	57,501	»
5.	Gozzer Emma in Andermarcher fu Angelo	»	56,410	»
6.	Zotta Dosolina fu Domenico	»	56,061	»
7.	Amistadi Alfonsina in Bazzoli di Lorenzo	»	55,979	»
8.	Giordani Maria fu Eugenio	»	55,403	»
9.	Salvador Ermenegilda di Angelo	»	55,081	»
10.	Ascari Zuriella fu Gerolamo	»	54,732	»
11.	Pallaoro Prassede Ciappini di Guido	»	54,624	»
12.	De Mario Sartor Rina fu Valentino	»	54,353	»
13.	Bertoni Ines fu Nicolò	»	54,177	»
14.	Mugnai Bruna di Giuseppe	»	54,103	»
15.	Cozzatti Cesarina fu Giovanni	»	53,927	»
16.	Dalla Corte Vilma di Attilio	»	53,579	»
17.	Ghizzi Elisabetta di Francesco	»	53,427	»
18.	Pancher Maria fu Clemente	punti	53,407	su 100
19.	Gattardi Sandra di Ottorino	»	53,154	»
20.	Battistini Eleonora di Emilio	»	53,122	»
21.	Mora Irma fu Fedele	»	53,106	»
22.	Moser Maria in Corradi di Giuseppe	»	53,074	»
23.	Buccella Lina di Amedeo	»	52,950	»
24.	Cicolini Flora Dusa di Giovanni	»	52,910	»
25.	Tarolli Anita di Giuseppe	»	52,840	»
26.	Ferrari Norma fu Giovanni	»	52,653	»
27.	Fattori Bianca fu Giovanni	»	52,609	»
28.	Consolati Ester di Stefano	»	52,503	»
29.	Gottardi Mirta di Ottorino	»	52,498	»
30.	Tappainer Giuseppina fu Giacomo	»	52,377	»
31.	Corradini Delfina fu Arturo	»	52,317	»
32.	Giacomi Maria di Giovanni	»	52,307	»
33.	Galtarossa Livia di Giuseppe	»	52,254	»
34.	Sabbatini Fermina di Enrico	»	52,241	»
35.	Pollacci Maria di Marco	»	52,106	»
36.	Bottani Adele di Eugenio	»	51,945	»
37.	Bortolameotti Ida fu Quirino	»	51,925	»
38.	Villotti Lina in Giovannini di Costante	»	51,888	»
39.	Vollmann Notburga fu Antonio	»	51,745	»
40.	Filippi Daria fu Abramo	»	51,313	»
41.	Ciaghi Bice di Percentino	»	51,296	»
42.	Dal Santo Angelina di Antonio	»	51,295	»
43.	Tomaselli Angela di Ernesto	»	51,288	»
44.	Magnabosco Domenica di Modesto	»	51,050	»
45.	Rigotti Carla di Eugenio	»	50,979	»
46.	Via Anna di Angelo	»	50,914	»
47.	Piffer Diomira fu Ernesto	»	50,898	»
48.	Sotira Giovannina fu Nicola	»	50,885	»
49.	Tinelli Rosina di Giovanni	»	50,875	»
50.	Giovanelli Ilda Virginia di Giuseppe	»	50,846	»
51.	Lauzzana Gemma di Mario	»	50,685	»
52.	Svaizer Maria Francesca di Francesco	»	50,665	»
53.	Manica Jolanda fu Lodovico	»	50,556	»
54.	Rigotti Alma fu Gianmaria	»	50,539	»
55.	Segna Valentina fu Valentino	»	50,443	»
56.	Beccaletto Fernanda di Mario	»	50,429	»
57.	Marzari Rosalia in Marchiori fu Antonio	»	50,313	»
58.	Manfio Silvana di Gioconda	»	50,078	»
59.	Trevisan Bruna di Virginia	»	49,972	»
60.	Lazzarato Irma di Vittorio	»	49,938	»
61.	Benerecetti Eva Maria di Fernando	»	49,889	»
62.	Girello Maria Luisa di Battista	»	49,648	»
63.	Maddi Erminia di Giovanni	»	49,575	»
64.	Zocchio Celestina di Silvio	»	49,041	»
65.	Zeni Maddalena di Pietro	»	49,040	»
66.	Passerini Manica di Sisinio	»	48,692	»
67.	Fanzola Livia fu Ernesto	»	48,587	»
68.	Zuech Anna fu Riccardo	»	48,571	»
69.	Nicolodi Tatiana di Federico	»	48,278	»
70.	Saccani Iella di Giulio	»	48,272	»
71.	Pasini Rina in Bartoletti	»	48,060	»
72.	Lazzeri Irma fu Domenico	»	48,029	»
73.	Moneglia Elia di Luigi	»	48,000	»
74.	Endrizzi Gina di Pietro	»	47,985	»
75.	Gentilini Cesarina di Benvenuto	»	47,906	»
76.	De Martin Strento Giacomina fu Bortolo	»	47,747	»
77.	Vedovello Regina di Luigi	»	47,662	»
78.	Nardon Emma di Pio	»	47,208	»
79.	Carlin Anna di Attilio	»	47,190	»
80.	Concini Angelica in Valentini di Domenico	»	47,141	»
81.	Miglioranza Vittorina di Carmelo	»	47,047	»
82.	Zorzi Giuseppina fu Giuseppe	»	46,813	»
83.	Brandolise Carolina in Coradello di Francesco	»	46,409	»
84.	Pelanda Gina in Poletti	»	46,129	»
85.	Biscuola Florina in Varnier di Albino	»	45,753	»
86.	Broccato Lina in Gecele di Alberto	»	45,738	»
87.	Tovo Ilde di Francesco	»	45,535	»
88.	Cogo Ida Maria di Felice	»	45,514	»
89.	Battaglierin Irma di Francesco	»	45,273	»
90.	Masè Giulia fu Giuseppe	»	45,255	»

91. Bertolini Lidia di Mario	punti	44,680	su 100
92. Fracasso Cornelia fu Gio Batta	»	44,451	»
93. Maffei Costantina fu Matteo	»	44,329	»
94. Zotta Flora di Umberto	»	42,875	»
95. Cugola Leda Rosa fu Giuseppe	»	42,753	»
96. Floris Gisella di Nicolò	»	42,435	»
97. Poldi Allay Leda di Armando	»	42,217	»
98. Martinello Giovanna di Flaminio	»	41,875	»
99. Aldrighetti Leonilde di Ettore	»	40,573	»
100. Steger Gufler Emma fu Felice	»	39,526	»
101. Floriani Cecilia in Bassetti fu Giovanni	»	39,258	»
102. Floriani Agnese fu Giovanni	»	39,214	»
103. Pizzini Tosca fu Angelo	»	39,181	»
104. Gelmini Angela di Eustacchio	»	38,266	»
105. Angelini Ecla fu Francesco	»	35,186	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Commissariato del Governo e dei Comuni interessati.

Trento, addì 16 gennaio 1953

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto di eguale data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1951;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 23, 55 e 81 del regio decreto 11 marzo 1936, n. 281, e l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1948, n. 5;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra al posto a fianco di ciascuna indicato:

~~1. Weiss Renata in Marchiori: Fiera di Primiero;~~
2. Pinter Carmela in Bisson: Trento (Povo-Villazzano);
3. Mazzucchelli Ines fu Giovanni: Avio;
4. Aurigi Anna in Ricci fu Settimio: Tione;
5. Gozzer Emma in Andermarcher: Coredo;
6. Zotta Dosolina fu Domenico: Castello Tesino;
7. Amistadi Alfonsina in Bazzoli di Lorenzo: Vezzano;
8. Giordani Maria fu Eugenio: San Michele all'Adige;
9. Salvador Ermenegilda di Angelo: Canazei;
10. Ascari Zuriella fu Gerolamo: Brentonico;
11. De Mario Sartor Rina fu Valentino: Lavarone;
12. Mugnai Bruna di Giuseppe: Andalo;
13. Cozzatti Cesarina fu Giovanni: Cavedine;
14. Dalla Corte Wilma di Attilio: Albiano;
15. Ghizzi Elisabetta di Francesco: Spormaggiore;
16. Pancher Maria fu Clemente: Castelfondo;
17. Gottardi Sandra di Ottorino: Tassullo;
18. Battistini Eleonora di Emilio: Brez;
19. Buccella Lina di Amedeo: Rabbi;
20. Cicolini Flora Dusi di Giovanni: Grumes;
21. Tarolli Anita di Giuseppe: Roverè della Luna;
22. Ferrari Norma fu Giovanni: Cavareno per Ruffrè;
23. Fattori Bianca fu Giovanni: Ton;
24. Consolati Ester di Stefano: Caldes;
25. Gottardi Mirta di Ottorino: Mezzana;
26. Giacomi Maria di Giovanni: Luserna;
27. Galtarossa Livia di Giuseppe: Cavedago;
28. Pollacci Maria di Cesare: Tres;
29. Villotti Lina in Giovannini: Sant'Orsola;
30. Vollmann Notburga fu Antonio: Strembo;
31. Ciaghi Bice di Percentino: Vermiglio;
32. Del Santo Angelina di Antonio: Torcegno;
33. Tomaselli Angela di Ernesto: Valfloriana;
34. Magnabosco Domenica di Modesto: Terragnolo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Commissariato del Governo e dei Comuni interessati.

Trento, addì 16 gennaio 1953

Il Commissario del Governo: BISIA

(369)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 23 agosto 1952, numeri 38254, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1950 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte ostetriche di Casalgrasso Trezzo Tinella e Niella Belbo sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede delle rispettive vincitrici precedentemente designate e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione o di accettazione delle concorrenti interpellate per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

Le seguenti ostetriche idonee al concorso suindicato, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate:

Franza Maria: condotta comunale di Casalgrasso;

Minghirillo Teresa: condotta consorziale Trezzo Tinella - Neviglio;

Riolfi Isolda: condotta consorziale Niella Belbo - San Benedetto Belbo.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 22 dicembre 1952

Il prefetto: JOANNIN

(74)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.